Ipotesi di accordo

In data 26/03/2013 presso lo stabilimento di Roveredo in Piano, tra la Direzione Aziendale della CIMOLAI s.p.a. rappresentata dal dott. Roberto Ragiotto e dal dott. Valerio Ferrazza, la R.S.U. del gruppo CIMOLAI s.p.a. rappresentata da Pierrenzo Quaia e Antonello Gianesini e la FIOM-CGIL di Pordenone rappresentata da Gianluca Pitton .

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Le parti ritengono necessario riconfermare un sistema di relazioni sindacali già definito con l'accordo del 27 gennaio 2010 e in applicazione dello stesso, al fine di salvaguardare e di valorizzare in modo reale il potere d'acquisto delle retribuzioni, per il triennio 2013/2015, i minimi tabellari saranno incrementati a livello aziendale con importi a titolo di "integrazione dei minimi tabellari", senza costituire anticipazione di futuri contratti, con le seguenti erogazioni mensili al 4° livello (a regime 150 €) e con riparametrazione come da tabella.

Livello	Parametro	Aumento mensile dal 01/03/2013	Aumento mensile dal 01/01/2014	Aumento mensile dal 01/01/2015	Totale
1ª	79	€ 47,40	€ 47,40	€ 23,70	€ 118,50
2ª	87	€ 52,20	€ 52,20	€ 26,10	€ 130,50
3ª	96	€ 57,60	€ 57.60	€ 28,80	€ 144,00
4ª	100	€ 60,00	€ 60,00	€ 30,00	€ 150,00
5ª	106	€ 63.60	€ 63.60	€ 31,80	€ 159,00
5s	113	€ 67.80	€ 67.80	€ 33,90	€ 169,50
6ª	122	€ 73.20	€ 73.20	€ 36,60	€ 183,00
7ª	132	€ 79.20	€ 79.20	€ 39,60	€ 198,00

Con decorrenza 01/01/2014, ai lavoratori con qualifica di operaio per valorizzare l'anzianità di servizio verrà riconosciuto al compimento del 15° anno di anzianità al 4° livello € 30,00 mensili e successivamente al compimento del 20° anno di anzianità un ulteriore incremento pari a € 20,00 mensili riparametrati come da tabella.

Livello	15 anni di anzianità	20 anni di anzianità
1ª	€ 23,70	€ 39,50
2ª	€ 26,10	€ 43,50
3ª	€ 28,80	€ 48,00
4ª	€ 30,00	€ 50,00
5ª	€ 31,80	€ 53,00
5s	€ 33,90	€ 56,90
6ª	€ 36,60	€ 61,00
7ª	€ 39,60	€ 66,00

Ai lavoratori in forza alla data 01/01/2012, è riconosciuto, a titolo di arretrati retributivi, un importo forfettario netto di € 250,00 anche retribuiti con buoni spesa o benzina. Tale importo verrà assorbito da eventuali elargizioni in buoni benzina elargiti nel corso dell'anno in corso.

Detto importo è suddivisibile in quote mensili in rapporto alla durata del rapporto di lavoro per i periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012.

La FIOM-CGIL e le RSU s'impegnano a rendere omogeneo quanto disciplinato, a livello economico, dal presente accordo, con le eventuali disposizioni intervenute a livello nazionale con la FIOM-CGIL a copertura del periodo di vigenza contrattuale a valere dal 01/01/2012 al 31/12/2015.

Mercato del lavoro e precarietà:

La Cimolai S.p.a. nel riconfermare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come contratto di riferimento, si impegna a limitare l'utilizzo delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo determinato,
- il contratto di somministrazione a tempo determinato,
- il contratto di lavoro par time;

Contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di somministrazione a tempo determinato.

Le parti concordano che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:

1) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di più intensa attività derivanti dall'acquisizione di commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
3) per l'esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
4) per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
5) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie, esclusi i casi di chiusura dell'unità produttiva, oppure in aspettativa.

Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari al 20 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive (al 31 dicembre dell'anno precedente);

Le frazioni derivanti dalla applicazione della percentuale di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.

Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare, la Direzione comunicherà preventivamente alla Rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.

In ogni caso per tutti i rapporti di lavoro attivati deve essere erogata la medesima retribuzione oraria globale di fatto, a parità di mansione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata;

L'azienda assume l'impegno alla verifica finalizzata alla conferma o alla trasformazione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti a termine e/o in missione come interinale che complessivamente abbiano prestato lavoro presso L'Azienda per un periodo di 18 mesi, raggiunto anche per sommatoria di più periodi nell'arco dei precedenti 24 mesi di calendario, tenuto conto dell'andamento economico dell'azienda.

Tali vincoli non si applicano per le sostituzioni e cominciano ad operare per le posizioni assunte dopo la firma del presente accordo.

L'Azienda si impegna ad esaminare con le R.S.U. tutti i contratti a causa mista (Contratti a tempo determinato, e Apprendistato) almeno tre mesi prima della loro scadenza naturale al fine delle eventuali conferme.

La CIMOLAI S.p.a. conferma a quanto previsto dagli articoli 9 sez. 4 titolo 1 del CCNL del 20 gennaio 2008 si impegna a verificare il rispetto delle norme di legge nei confronti delle ditte che operano in subappalto o appalto di attività, in virtù dei contratti stipulati, per tutti gli aspetti normativi, di trattamento retributivo.

Roveredo in Piano, 26 marzo 2013

Per la direzione Aziendale

Per le R.S.U.

Per la FIOM-CGIL di Pordenone